



POLITECNICO DI BARI

D. R. n. 6

IL RETTORE

Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza sanitaria.

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14.3.2019;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO il D.R. n. 204 del 13.03.2021, con il quale sono state definite misure di sicurezza e di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
- VISTO il Protocollo "Fase Emergenza Covid-19" del Politecnico di Bari del 22/9/2020, come integrato dal Protocollo del 2/11/2020 di cui al D.R. n. 727 del 4/11/2020;
- VISTO il documento "Indicazioni per la gestione degli aspetti di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali nella didattica dell'a.a. 2020/2021" del 27/11/2020;
- VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 6 agosto 2021 n. 111, secondo il quale *"nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza"*;
- VISTO l'art. 1 comma 2 del D.L. n. 111 del 2021, ai sensi del quale, per consentire lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e curricolari e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, *"fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:*
- a) *è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione (...) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; a-bis) (...);*
 - b) *è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*
 - c) *è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;*
- VISTO l'art. 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, che definisce le certificazioni verdi COVID-19 come quelle comprovanti (c.d. **Green Pass base**):
- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero
 - b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, ovvero
 - c) l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, ovvero

- d) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

- VISTO l'art. 9-ter, comma 1 del D.L. 52/2021, secondo il quale *“dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale ... universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”* di cui all'art. 9, comma 2” (**Green Pass base**);
- VISTO l'art. 9-ter. 2 del D.L. 52/2021, secondo il quale, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque (oltre al personale docente, tecnico-amministrativo ed agli studenti) accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 (*“Green pass base”*);
- VISTO l'art. 6 del D.L. 26 novembre 2021 n. 172, in base al quale, **dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022**, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento di alcune attività e la fruizione di alcuni servizi sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (**c.d. Green Pass rafforzato**), vale a dire, ai soggetti in possesso delle certificazioni attestanti esclusivamente:
- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero
 - b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con eventuale somministrazione del vaccino secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della Salute;
- VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 221 del 25/12/2021, il quale prevede che *“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*;
- VISTO l'art. 6, comma 1 del D.L. 221 del 25/12/2021, il quale prevede che *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti”*.
- VISTO il D.L. 229 del 30/12/2021;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 11 giugno 2021, che qualifica la Regione Puglia come *“zona bianca”* a decorrere dal 12 giugno 2021;
- VISTA la nota del Ministro della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021;
- VISTO il D.R. 1110 del 6/12/2021;
- PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico di Ateneo per l'applicazione e la verifica delle misure per il contratto da SARS-Cov-2, nel corso delle riunioni del 29/12/2021 e del 5/1/2022, alle quali hanno partecipato gli RLS, RSPP e i rappresentanti degli studenti;
- RITENUTO necessario fornire al personale ed agli studenti indicazioni sulle misure organizzative per la frequenza degli spazi del Politecnico di Bari, con la finalità di

assicurare l'efficace erogazione dei servizi e la prevenzione dei rischi di contagio da Sars-Cov-2;
SENTITO il Direttore Generale;

DECRETA

Art. 1

1. Per effetto del persistere dello stato di emergenza sanitaria, permangono e sono fatte salve tutte le misure di sicurezza già disposte con D.R. n. 1110 del 6/12/2021, tra le quali l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, per gli studenti e per chiunque entri negli edifici del Politecnico di Bari e del green pass rafforzato per chiunque (personale docente e tecnico-amministrativo dell'ateneo, studenti e soggetti esterni) intenda accedere ai locali in cui si svolgono spettacoli, feste e cerimonie aperti al pubblico, fatta eccezione per le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, secondo le indicazioni già in vigore.

2. Al predetto D.R. sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2

1. Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti, anche in spazi aperti.

Art. 3

1. In tutti gli spazi universitari, sia all'interno, sia all'esterno degli edifici, è sempre obbligatorio l'utilizzo di mascherine, almeno di tipo chirurgico, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

2. E' comunque raccomandato l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 nei luoghi di lavoro, aule, biblioteche e ambienti universitari al chiuso da parte del personale e degli utenti, in presenza di altre persone.

3. E' altresì sempre raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

4. Continua ad essere vietato l'accesso o la permanenza nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Art. 4

1. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 e dalle linee guida del Ministro della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021, ai soggetti asintomatici ad alto rischio, perché esposti a contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 che:

- abbiano ricevuto la dose *booster*, ovvero,
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, ovvero,
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
- non si applica la quarantena.

2. E' fatto obbligo per gli stessi di indossare sempre le mascherine di tipo FFP2, per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al contatto.

3. Il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno ed è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Art. 5

1. Tenuto conto del progressivo peggioramento dall'andamento epidemiologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza negli ambienti di lavoro del Politecnico di Bari, **fino al 31/1/2022**, il personale dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario che abbia, all'interno del proprio nucleo familiare, un componente confermato positivo all'infezione da SARS-Cov-2, può richiedere al proprio Responsabile di struttura di svolgere il lavoro in modalità agile tutti i giorni.

2. Il Responsabile di Struttura può autorizzare il lavoro agile, previa sottoscrizione dell'allegato accordo individuale, da acquisire via e-mail in versione PDF con firma digitale o olografa scansionata, parte integrante del presente provvedimento, limitatamente al solo periodo di positività accertata e documentabile di un componente del proprio nucleo familiare.

3. L'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia possibile fissare obiettivi monitorabili a distanza dal Responsabile di struttura e che le attività lavorative:

- possono essere svolte efficacemente in tale modalità ed in autonomia dal personale interessato;
- possono essere delocalizzate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- possono essere svolte adeguatamente attraverso idonee strumentazioni tecnologiche (pc, tablet, smartphone, etc.).

4. Per accedere a questa modalità di lavoro, il personale tecnico-amministrativo dovrà inviare, al Direttore Generale e al Settore Risorse Umane (e-mail: michele.dellolio@poliba.it), l'accordo individuale compilato e firmato, anche dal Responsabile di struttura.

Dovrà, altresì, inviare il certificato di positività da SARS-Cov-2 del componente del proprio nucleo familiare, rilasciato da struttura sanitaria accreditata, via e-mail all'indirizzo personale del Direttore Generale (sandro.spataro@poliba.it) o consegnandolo in busta chiusa, recante la dicitura "contiene informazioni riservate".

5. Per Responsabile di struttura si intendono, per l'Amministrazione Centrale, il Dirigente e il Responsabile di Settore/Centro, per i Dipartimenti, il Direttore.

6. Fino al **31/1/2022**, anche il personale docente che versi nella suddetta condizione è autorizzato a svolgere l'attività didattica e gli esami in esclusiva modalità a distanza, dandone preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento ed al Delegato alla didattica.

Art. 6

1. Per le prove d'esame deve essere prevista la modalità di svolgimento a distanza, mediante piattaforma Teams. Il docente responsabile dell'insegnamento può decidere se svolgere le prove di esame solo a distanza oppure in modalità mista (sia a distanza, sia in presenza).

2. Nel caso in cui il docente ritenga di attivare la doppia modalità (sia a distanza, sia in presenza), possono partecipare agli esami di profitto con modalità a distanza solo gli studenti:

- a) fragili, poiché affetti da patologie per le quali le attività in presenza possono essere sconsigliate;
- b) sottoposti a misure di quarantena con provvedimento dell'autorità sanitaria o ad isolamento fiduciario;
- c) internazionali ove, per limitazioni della mobilità, siano impossibilitati a garantire la presenza.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la richiesta di partecipazione all'esame a distanza, effettuata attraverso piattaforma Esse3, equivale ed è considerata forma di autocertificazione.

4. Per gli appelli già attivi alle prenotazioni su Esse3, alla data di emanazione del presente decreto, il docente deve informare gli studenti che si fossero già iscritti sulla modalità (in

presenza o on line) di svolgimento degli esami, inviando a ciascuno di essi una e-mail, utilizzando la funzione “*Comunicazione agli Iscritti*”, presente nella pagina Esse3, riportante la lista degli iscritti.

5. Qualora svolti in presenza, gli esami di profitto si svolgono secondo le indicazioni riportate nel documento “*Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto*”, allegato al D.R. n. 1110 del 6/12/2021.

Art. 7

1. A far tempo dalla data del presente provvedimento, con riguardo alle attività didattiche e di laboratorio:

- la capienza massima degli ambienti delle strutture di Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche e curriculari e delle sale letture, nei casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, delle biblioteche e dello student center, è consentita fino al **cinquanta** per cento di quella massima autorizzata, fermo restando l’osservanza dell’obbligo in materia di *Green Pass* e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine;
- le lezioni dei corsi di laurea in ingegneria sono erogate in esclusiva modalità a distanza;
- per gli altri corsi di laurea, il docente titolare dell’insegnamento può decidere se adottare la modalità esclusivamente a distanza o quella mista (in presenza e on line, mediante piattaforma Teams);
- ai fini del tracciamento delle presenze degli studenti nelle strutture didattiche, quale ulteriore misura di contenimento e gestione del rischio sanitario da COVID-19, l’accesso alle aule, nonché a sale letture, biblioteche e student center, continua ad avvenire previa prenotazione tramite l’apposita applicazione messa a disposizione dall’Ateneo. All’atto dell’ingresso nelle predette aule/biblioteche e sale lettura, gli studenti sono obbligati a registrare la propria presenza attraverso la lettura del QRCode affisso in corrispondenza degli ingressi;
- l’Ateneo rafforzerà i controlli a campione del possesso del green pass da parte del personale e degli studenti, nonché dell’avvenuta registrazione, da parte degli studenti, attraverso la lettura del QRCode affisso in corrispondenza degli ingressi di aule, biblioteche e sale studio;
- si dispone la possibilità di ridurre lo spazio utile individuale per ogni lavoratore all’interno dei laboratori a 5 m2.

Art. 8

1. Gli utenti esterni che intendano accedere agli spazi universitari per:

- partecipare a sedute di laurea, esami di profitto, esami finali di dottorato, esami finali di master,
- partecipare ad eventi, convegni, nostre o a qualsiasi altra iniziativa aperta al pubblico, sia al chiuso sia all’aperto,

devono possedere il green pass rafforzato.

Art. 9

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito web dell’Ateneo, assicurandone l’immediata diffusione a tutti i soggetti interessati, al fine di consentirne l’attuazione, e sarà sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nella loro prossima adunanza per la ratifica.

Bari, 6 gennaio 2022

II RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino